



## COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: SECI.GEDI.1009 - Determinazione a contrattare ai sensi art. 192 D.Lgs 267 del 2000 e contestuale affidamento diretto ex art 50 co. 1 lett. a) D.Lgs n. 36 del 2023, per lavori di segnaletica per garantire ordine pubblico e sicurezza nella viabilità per manifestazioni culturali, eventi di socializzazione. Impegno di spesa 2024. Atto da pubblicare.

*Proposta di determinazione (PDD)* n. 678 del 02/04/2024

*Determinazione (DD)* n. 775 del 26/04/2024

*Fascicolo* 2024.XI/2/1.321 "SECIGEDI1009 - Lavori di segnaletica per garantire ordine pubblico e sicurezza nella viabilità per manifestazioni culturali, eventi di socializzazione"

*Sottofascicolo* 1 "SECIGEDI1009 - Lavori di segnaletica per garantire ordine pubblico e sicurezza nella viabilità per manifestazioni culturali, eventi di socializzazione - delibere e determine"

---

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Di Bussolo Roberto, in data 24/04/2024.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 24/04/2024.



PDD 678 del 02/04/2024

Fascicolo 2024/XI.2.1/321.1

Oggetto: SECI.GEDI.1009 - Determinazione a contrattare ai sensi art. 192 D.Lgs 267 del 2000 e contestuale affidamento diretto ex art 50 co. 1 lett. a) D.Lgs n. 36 del 2023, per lavori di segnaletica per garantire ordine pubblico e sicurezza nella viabilità per manifestazioni culturali, eventi di socializzazione. Impegno di spesa 2024. Atto da pubblicare.

## IL DIRIGENTE

### Visti

- l'art. 107 del D.Lgs n. 267 del 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del suddetto D.Lgs 23 giugno 2011 n.118;
- il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A." e s.m.i.;
- il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165", approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i., che all'art.2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che *"ha sostituito ogni precedente"*, nonché le successive modifiche apportate con deliberazione di Giunta n. 78 del 13/04/2023;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 21/12/2023 e s.m.i. con cui è stato approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati e approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024-2026;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 30/01/2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO per gli anni 2024-2026, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 30/01/2024, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n. 80 del 09/06/2021, convertito con L. n. 113 del 08/08/2021, che incorpora i documenti programmatici dapprima adottati singolarmente, ora maggiormente coordinati tra loro, tra i quali la sottosezione 3.2 dedicata alla Performance, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n. 150 del 2009, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori per gli anni indicati, e la sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e Trasparenza, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
- il vigente “Regolamento di Contabilità” del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;
- l'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267 del 2000 in materia di visto di regolarità contabile e gli artt. 183 e 191 del D.Lgs n. 267 del 2000 in materia di impegni di spesa;
- la disposizione del Sindaco Prot. Gen. n. 611168 del 22/12/2023 relativa all'attribuzione dell'incarico di Dirigente del Settore Pianificazione Mobilità e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, all'ing. Roberto Di Bussolo;

#### **Richiamati**

- il D.Lgs n. 36 del 2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, comprensivo degli allegati, specificamente l'allegato I.7 contenente nelle sezioni II e III, indicazioni in merito ai contenuti minimi del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” e s.m.i., per le parti ancora vigenti;
- gli allegati al D.Lgs n. 36 del 2023, I.2 “Attività del RUP”, II.12 “Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura”, e l'allegato I.7 “Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo”;

Considerata la necessità di eseguire alcuni interventi di manutenzione ordinaria, costituiti nel dettaglio da lavori di segnaletica per garantire l'ordine pubblico e la sicurezza della viabilità in occasione di manifestazioni culturali ed eventi di socializzazione nella terraferma comunale;

#### **Dato atto che**

- l'art. 192 del D.Lgs n. 267 del 2000 prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente;
- l'art. 17 del D.Lgs n. 36 del 2023 prevede al comma 2 che, in caso di affidamento diretto, le stazioni appaltanti adottano, con apposito atto, la decisione di contrarre individuando "l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";
- l'art. 50, co. 1, lett. a) del D.Lgs n. 36 del 2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento dei contratti di lavori mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00.=-;
- l'obbligatorietà della previsione normativa di cui all'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 così come modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge 145/2018, che impone di fare ricorso al MEPA o ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi e non per i lavori e ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto senza ricorrere al portale elettronico MEPA;

#### **Dato inoltre atto che**

- l'art. 41 co. 13 del D.Lgs n. 36 del 2023, secondo il quale, per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o adottati, dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, sono autorizzati a non applicare quelli regionali, sulla base di quanto indicato all'allegato I.14 al D.Lgs n. 36 del 2023;
- la deliberazione della Giunta Regionale (d.G.R.) n. 317 del 29/03/2023 (pubblicata nel BUR n. 46 del 31 marzo 2023) avente ad oggetto "Approvazione dell'Aggiornamento annuale del prezzario regionale delle opere pubbliche anno 2023 [...]" e, in particolare, l'Allegato A – Nota informativa, approvato con la suddetta deliberazione, ove viene statuito che "data la specificità della città di Venezia, il Prezzario Regionale si applica esclusivamente alle opere da realizzarsi in Terraferma mentre il Prezzario del Comune di Venezia si applica al centro storico di Venezia ed alle isole limitrofe";
- l'elenco prezzi unitari del progetto esecutivo risulta composto da prezzi desunti dal Prezzario regionale 2023 approvato con d.G.R. n. 317 del 29/03/2023 (pubblicata nel BUR n. 46 del 31 marzo 2023);

**Atteso che** ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267 del 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. e dell'art. 17 co. 1 e 2, del D.Lgs n. 36 del 2023, sulla base dei lavori oggetto dell'affidamento sono state avviate dal RUP le procedure di scelta del contraente secondo quanto previsto dall'art. 50, co. 1, lett. a) del D.Lgs n. 36 del 2023, ai fini dell'affidamento diretto dei suddetti lavori di importo inferiore a € 150.000,00.=-, anche senza consultazione di più operatori economici;

**Ritenuto opportuno** procedere all'affidamento dei lavori sopra descritti il cui importo presunto delle opere da eseguire, sulla base del computo metrico estimativo acquisito agli atti, risulta di € 99.620,07.= (o.f.e.) al quale vanno aggiunti € 12.000,00.= per liste in economia non soggette a ribasso ed € 2.988,60.= per oneri

della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo da porre a base di offerta pari a € 114.608,67.=-;

**Dato che**

- al fine di assicurare la rotazione tra operatori economici e il confronto concorrenziale, per l'acquisizione della migliore offerta per l'affidamento dei lavori in argomento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e del criterio di rotazione, del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" approvato dall'Amministrazione, nonché in considerazione dei requisiti di capacità tecnica necessari per le lavorazioni di cui all'oggetto, sono state interpellate, con nota PG 115209 del 06/03/2024 trasmessa tramite piattaforma comunale per gli acquisti telematici, le seguenti ditte: 1) E.C.I.S. S.r.l. (c.f. e p.iva 00681560272), 2) Costruzioni Semenzato S.r.l. (c.f. e p.iva 00731950275), 3) Triveneta srl (c.f. e p.i. 02493840272), individuate dall'Amministrazione Comunale tra gli operatori economici, dotati dei necessari requisiti di qualificazione e non invitati nel corso dell'anno ad altri confronti concorrenziali e/o non aggiudicatari di affidamenti da parte dell'Amministrazione;

- la ditta E.C.I.S. S.r.l., in possesso dei requisiti necessari così come individuati dal RUP, si è resa disponibile all'espletamento delle lavorazioni per l'importo di € 95.087,36.= (o.f.e.) al quale vanno aggiunti € 12.000,00.= per liste in economia non soggette a ribasso ed € 2.988,60.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, offrendo la propria migliore offerta sull'importo posto a base di negoziazione con un ribasso del 4,55%, giusta offerta in data 14/03/2024 acquisita nella piattaforma comunale di gestione degli acquisti telematici, e ritenuta congrua dal RUP in ragione della specificità dell'intervento e in considerazione della sua natura globale comprensiva sia degli aspetti qualitativi, in particolare delle pregresse esperienze relative a lavori simili o analoghi, che di quelli inerenti al profilo economico, idonea in tal senso a fondare un serio affidamento sulla corretta esecuzione della prestazione;

- che le altre ditte cui è stato chiesto il preventivo hanno offerto un ribasso inferiore rispetto a quello offerto dalla ditta di cui al punto precedente;

**Dato atto che**, in conformità a quanto previsto dal vigente PIAO, sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", del Comune di Venezia, si rende necessario attestare, in sede di adozione dell'affidamento, l'avvenuta verifica della congruità dei prezzi, che ivi si attesta;

**Dato atto che** la suddetta ditta ha prodotto, in sede di presentazione della propria offerta, dichiarazione sostitutiva nella quale attesta di essere in regola con i requisiti di ordine generale richiesti dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs n. 36 del 2023 in materia di cause di esclusione automatica e non automatica;

Accertato pertanto il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs n. 36 del 2023 da parte dell'operatore economico individuato, i cui esiti sono stati acquisiti agli atti del procedimento;

Richiamati l'art. 8, co. 1, lett. a) del d.l. n. 76 del 2020 (c.d. DL Semplificazione) e s.m.i in combinato disposto con gli artt. 224, co. 2, let. c) e 226, co. 5, D.Lgs n. 36 del 2023 che dispone che è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs n. 50 del 2016 (ora artt. 94 e 95 del D.Lgs n. 36 del 2023 in forza del summenzionato art. 226, co. 5, D.Lgs n. 36 del 2023), nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura per tutte le procedure disciplinate dal

D.Lgs n. 50 del 2016 (ora D.Lgs n. 36 del 2023 in forza del summenzionato art. 226, co. 5, D.Lgs n. 36 del 2023) avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 76 del 2020;

Dato atto che la surriferita interpretazione è coerente con il perseguimento del c.d. principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 36 del 2023, che rappresenta criterio interpretativo e applicativo ai sensi dell'art. 4 del medesimo codice;

Considerato, inoltre, che l'esecuzione del contratto ivi affidato in via d'urgenza è coerente con l'obbligo in capo alle stazioni appaltanti di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività (c.d. principio del risultato), nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

Richiamato il vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città di Venezia e, in particolare, l'allegato 1 della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" che alla voce "*Misure comuni a tutte le Aree/Direzioni*" richiede che venga attestato nel testo della determinazione a contrarre "*dell'avvenuto rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici in materia di divieto di artificioso frazionamento dell'importo del contratto*" e quelle "*in materia di suddivisione in lotti, nonché delle eventuali ragioni (anche connesse alla specifica natura dell'oggetto dell'affidamento) per cui non si procede alla suddivisione in lotti*;

Dato atto del rispetto del principio di divieto di artificioso frazionamento dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs n. 36 del 2023;

Dato atto del rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici in materia di suddivisione in lotti, considerata in particolare la natura unica dell'intervento, che nel caso dei lavori in oggetto, al fine di assicurare una esecuzione dei lavori unitaria e coerente oltre che garantire un unico centro di responsabilità delle lavorazioni in oggetto, esistono evidenti ragioni per ritenerlo come un *unicum*, considerata in particolare la natura dell'intervento, che non induce a ipotizzare un frazionamento delle lavorazioni in capo a diversi soggetti giuridici;

Dato atto dell'avvenuto rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di criteri di selezione di cui all'art. 100 del D.Lgs n. 36 del 2023;

**Ritenuto pertanto** di affidare, su proposta del RUP, alla ditta E.C.I.S. S.r.l. (c.f. e p.iva 00681560272) i lavori in oggetto, alle condizioni contenute nello schema di contratto siglato per accettazione in sede di presentazione dell'offerta che, costituendone parte integrante e sostanziale, viene allegato al presente provvedimento e alla cui stipula si procederà dopo l'approvazione del presente provvedimento;

#### **Considerato che**

- l'importo complessivo per le lavorazioni succitate ammonta presuntivamente ad € 134.292,67.= (o.f.c.);

- la succitata spesa di € 134.292,67.= (o.f.c.) può trovare copertura nel Bilancio 2024 cap. 27003/609 "Manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili", codice gestionale 008 "manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", azione di spesa SECI.GEDI.1009 "Lavori di segnaletica per garantire ordine pubblico e sicurezza nella viabilità per manifestazioni culturali, eventi di socializzazione" che presenta la necessaria disponibilità, spesa finanziata per € 35.000,00.= con sanzioni codice della strada - segnaletica lett. a) ed € 99.292,67.= con entrate correnti;

**Richiamato** il Protocollo di legalità sottoscritto, a seguito dell'ultimo aggiornamento, dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

**Dato atto che** la funzione di Responsabile Unico del Progetto è assolta dal dott. Alberto Cesaro, in qualità di Responsabile del Servizio Manutenzione e Gestione viabilità di quartiere e locale terraferma, giusto atto di nomina PG 619239 del 29/12/2023 acquisito agli atti;

**Dato atto che** il Dirigente Responsabile del *budget* di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento e in capo ad ulteriore personale dell'Ufficio così come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241 del 1990, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62/2023, dall'art. 16, comma 1 e 2, del D.Lgs n. 36 del 2023 e s.m.i. e dal dal vigente PIAO - sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", del Comune di Venezia;

#### **Richiamati**

i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i.;

il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia approvato con d.G.C. n. 34 del 15 giugno 2016;

gli artt. 183 e 191 del D.Lgs n. 267 del 2000 in materia di impegni di spesa;

l'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267 del 2000 in materia di visto di regolarità contabile;

**Ritenuto** necessario provvedere all'impegno della citata spesa;

**Ritenuto** di provvedere alla liquidazione e pagamento dell'importo dovuto mediante disposizioni del Dirigente;

#### **Dato atto che**

l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, co. 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 9 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

### **DETERMINA**

1. di dare atto che il presente provvedimento si configura quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 17, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 36 del 2023;
2. di approvare lo schema di contratto (allegato A) e di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267 del 2000, che:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire è garantire l'ordine pubblico e la sicurezza nell'ambito della viabilità di terraferma in occasione di manifestazioni culturali, eventi di socializzazione e simili, tramite l'esecuzione di lavori di segnaletica atti allo scopo;
- b) l'oggetto del contratto consiste nell'esecuzione dei lavori di segnaletica nell'ambito delle finalità di cui al punto a);
- c) la forma del contratto è una scrittura privata ai sensi dell'art. 18, co. 1, del D.Lgs n. 36 del 2023, sul modello dello schema di contratto allegato (allegato A);
- d) le clausole essenziali del contratto sono contenute nello schema di contratto accettato dall'impresa in sede di offerta e allegato al presente provvedimento (allegato A);
3. di affidare, per i motivi e con le modalità espresse in premessa, alla ditta E.C.I.S. S.r.l., i lavori di segnaletica per garantire ordine pubblico e sicurezza nella viabilità per manifestazioni culturali, eventi di socializzazione, alle condizioni previste nello schema di contratto (allegato A);
4. di impegnare a favore della ditta E.C.I.S. S.r.l. (c.f. e p.iva 00681560272) la spesa complessiva di € 134.292,67.= (o.f.c.), le cui prestazioni verranno rese entro il 31/12/2024, CIG B14281A1C8;
5. che la suddetta spesa di € 134.292,67.= (o.f.c.) può trovare copertura nel Bilancio 2024 cap. 27003/609 "Manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili", codice gestionale 008 "manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", azione di spesa SECI.GEDI.1009 "Lavori di segnaletica per garantire ordine pubblico e sicurezza nella viabilità per manifestazioni culturali, eventi di socializzazione", spesa finanziata come segue:
- € 35.000,00.= con sanzioni codice della strada - segnaletica lett. a);
- € 99.292,67.= con entrate correnti;
6. di provvedere al pagamento delle spese mediante disposizione dirigenziale, a fronte della presentazione di regolari fatture elettroniche;
7. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Controllo di Gestione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, commi 3 bis e 4, della l. 488 del 1999;
8. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37 del D.Lgs n. 33 del 2013 in combinato disposto con l'art. 28 co. 1, D.Lgs n. 36 del 2023.

Il Dirigente  
Ing. Roberto Di Bussolo

Allegati:

A) Schema contratto

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Finanziaria  
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2024 / 678

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 11843/2024 del 24/04/2024 - NON ESECUTIVO " SECI.GEDI. 1009 - Determinazione a contrattare ai sensi art. 192 D.Lgs 267 del 2000 e contestuale af"

" SECI.GEDI.1009 - Determinazione a contrattare ai sensi art. 192 D.Lgs 267 del 2000 e contestuale affidamento diretto ex art 50 co. 1 lett. a) D.Lgs n. 36 del 2023, per lavori di segnaletica per garantire ordine pubblico e sicurezza nella viabilità per manifestazioni culturali, eventi di socializzazione. Impegno di spesa 2024. Atto da pubblicare.

autorizzazione Proposta di determina 678/2024 del 02/04/2024

L'impegno di spesa numero 11843/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		<b>Importo</b>
<i>Capitolo</i>	10051.03.027003609 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2024</b>	35.000,00
<i>Resp. servizio</i>	PIANIFICAZIONE MOBILITA' E GESTIONE VIABILITA' DI QUARTIERE E LOCALE TERRAFERMA	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
<i>Fornitore</i>	E.C.I.S. S.R.L. - EDILIZIA CIVILE INDUSTRIALE STRADALE Cod.Fisc. 00681560272 P.Iva 00681560272	
<i>CIG</i>	B14281A1C8 CUP	
<i>Tipo Spesa</i>	4602 - SECIGEDI1009 - Lavori di segnaletica per garantire ordine pubblico e sicurezza nella viabilità per manifestazioni culturali, eventi di socializzazione	
<i>Tipo Finanz.</i>	1212 - 018.001.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - SEGNALETICA LETT. A)	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	<b>Totale:</b>	<b>35.000,00</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 10051.03.027003609 a competenza 2024 al 24/04/2024

Stanziamiento di bilancio	225.000,00 +
Impegni precedenti	0,00 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	225.000,00 =
Ammontare del presente impegno	<b>35.000,00 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	190.000,00 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 24 aprile 2024



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 11845/2024 del 24/04/2024 - NON ESECUTIVO "SECI.GEDI. 1009 - Determinazione a contrattare ai sensi art. 192 D.Lgs 267 del 2000 e contestuale aff" "SECI.GEDI.1009 - Determinazione a contrattare ai sensi art. 192 D.Lgs 267 del 2000 e contestuale affidamento diretto ex art 50 co. 1 lett. a) D.Lgs n. 36 del 2023, per lavori di segnaletica per garantire ordine pubblico e sicurezza nella viabilità per manifestazioni culturali, eventi di socializzazione. Impegno di spesa 2024. Atto da pubblicare."

autorizzazione Proposta di determina 678/2024 del 02/04/2024

L'impegno di spesa numero 11845/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		<b>Importo</b>
<i>Capitolo</i>	10051.03.027003609 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2024</b>	99.292,67
<i>Resp. servizio</i>	PIANIFICAZIONE MOBILITA' E GESTIONE VIABILITA' DI QUARTIERE E LOCALE TERRAFERMA	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
<i>Fornitore</i>	E.C.I.S. S.R.L. - EDILIZIA CIVILE INDUSTRIALE STRADALE Cod.Fisc.	
<i>CIG</i>	00681560272 P.Iva 00681560272 B14281A1C8 CUP	
<i>Tipo Spesa</i>	4602 - SECIGEDI1009 - Lavori di segnaletica per garantire ordine	
<i>Tipo Finanz.</i>	pubblico e sicurezza nella viabilità per manifestazioni culturali, eventi di socializzazione	
	241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	<b>Totale:</b>	<b>99.292,67</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 10051.03.027003609 a competenza 2024 al 24/04/2024

Stanziamiento di bilancio	225.000,00 +
Impegni precedenti	35.000,00 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	190.000,00 =
Ammontare del presente impegno	<b>99.292,67 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	90.707,33 =

**Area Economia e Finanza**

COMUNE DI VENEZIA, lì 24 aprile 2024

Repertorio Spec. n. .... del ...../...../.....

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Rif. Determinazione del Dirigente n. .... del .....

**COMUNE DI VENEZIA**

**AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI**

**CONTRATTO DI APPALTO**

**SECIGEDI1009 – LAVORI DI SEGNALETICA PER GARANTIRE ORDINE  
PUBBLICO E SICUREZZA NELLA VIABILITÀ PER MANIFESTAZIONI  
CULTURALI, EVENTI DI SOCIALIZZAZIONE**

CIG \_\_\_\_\_

**TRA:**

a) sig./sig.ra/ing./arch./dott./dott.ssa ....., nat... a .....

(.....) il ....., codice fiscale n. ...., domiciliato/a, per la  
carica, presso la sede della società che ivi rappresenta in qualità di  
..... e Legale Rappresentante dell'impresa .....,  
c.f. e p.iva n. ...., come risulta dal certificato n. ....  
dell'Ufficio Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ....., estratto in  
data ....., che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di  
seguito nel presente atto denominato semplicemente «Appaltatore».

Domicilio fiscale dell'Impresa ..... - via ..... - ..... (....).

Codice fiscale e partita I.V.A. n.: .....

b) arch./ing./dott. .... che dichiara di intervenire in  
questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di  
Venezia, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore  
..... dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti,

domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Stazione Appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – Venezia. Codice fiscale n.: 00339370272.

### **PREMESSO**

**che, in seguito a richiesta di offerta, con Determinazione dirigenziale n. .... in data ..... del Dirigente del Settore ....., i lavori sono stati aggiudicati, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., all'operatore economico succitato per un importo pari a €.....= (diconsi euro ...../..) (oneri fiscali esclusi), di cui € .....= (diconsi euro ...../..) (o.f.e.) per lavori, ed €.....= (diconsi euro ...../..) (o.f.e.) quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso in sede di offerta, come di seguito specificato, , in seguito all'offerta di ribasso pari al .....%, sul prezzo a base di negoziazione;**

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo 1 – Oggetto del Contratto**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e si intendono qui integralmente richiamate.
2. La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente Contratto e agli atti a questo

allegati o da questo richiamati.

## **Articolo 2 – Condizioni generali di Contratto**

1. L'appalto viene affidato e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto "Norme Amministrative" e "Norme Prestazionali", integrante il progetto, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Per la parte di lavoro a corpo, di cui alla lettera a), i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta resta fisso e invariabile. Per tutto quanto non diversamente previsto:
  - a) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a corpo", la combinazione più favorevole alla Stazione Appaltante tra i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore risultanti dalla Lista per l'offerta, eventualmente rettificati dalla Stazione Appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e i prezzi unitari integranti il progetto posto a base di gara depurati dal ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario;
  - b) per i lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella Lista per l'offerta, i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a misura".
3. Il computo metrico estimativo, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Codice dei Contratti, sono parte integrante del Contratto. Tuttavia non costituiscono vincolo contrattuale le quantità esposte nel computo metrico estimativo, per le

quali vale quanto previsto all'articolo 2, comma 2, né lo costituiscono i prezzi unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i quali vale quanto previsto al precedente comma 2.

4. Per quanto non previsto direttamente dal predetto Capitolato Speciale d'Appalto trovano applicazione l'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 e il Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 per le parti ancora vigenti.

### **Articolo 3 – Ammontare del Contratto**

1. L'importo contrattuale ammonta ad € .....= (diconsi euro ...../.....) di cui:
  - a) € .....= (diconsi euro ...../.....) per lavori veri e propri a misura;
  - b) € .....= (diconsi euro ...../.....) quali costi della manodopera;
  - c) € .....= (diconsi euro ...../.....) per lavori in economia;
  - c) € .....= (diconsi euro ...../.....) quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il Contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'Allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023, per cui i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara, desunti dal prezzario della Regione del Veneto, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 317 del 29 marzo 2023, o dall'elenco dei Nuovi Prezzi con l'applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore, costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.
4. L'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desunto dal

computo metrico estimativo, ammonta ad € ..... = (diconsi euro ...../...) per la categoria ..... e ad € ..... = (diconsi euro ...../...) per la categoria .....

**Articolo 4 – Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, direzione del cantiere**

1. L'Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, presso il luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori, presso gli uffici del Settore .....
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati per stati di avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo quanto previsto ai successivi artt. 12 e 13.
3. Ai sensi dell'art. 3 del Capitolato generale d'appalto, e dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come risulta dalla documentazione agli atti, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'Appaltatore, e ad operare sui conti correnti indicati nel summenzionato documento i signori ....., come meglio identificati nella documentazione agli atti.
4. Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato generale d'appalto, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del Contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire, per tutta la durata dell'appalto, la presenza sul

luogo dei lavori. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

## **TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI**

### **Articolo 5 – Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori**

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula, in conformità a quanto statuito all'art. 3, comma 1, dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **OPPURE**

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del Contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna d'urgenza che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'art. 17, comma 8 **[oppure]** comma 9 del Codice dei contratti.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale definitivo di consegna dei lavori **[oppure]** dalla data del verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, ove quest'ultimo non abbia natura parziale.

### **Articolo 6 – Penale per i ritardi**

1. . In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, corrispondente ad €

.....=.

2. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.
3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo dell'appalto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

#### **Articolo 7 – Sospensioni o riprese dei lavori**

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi e con le modalità di cui all'art. 121 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e disposta con le modalità di cui all'art. 8 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, tra cui avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 120 del Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.
3. Se l'Appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per

iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'Appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del Contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

#### **Articolo 8 – Oneri a carico dell'Appaltatore**

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto "Norme Amministrative" e "Norme Prestazionali", quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato generale approvato con D.M. n. 145/2000.
2. In ogni caso, si intendono comprese nei lavori e, perciò, a carico dell'Appaltatore le spese per:
  - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
  - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
  - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
  - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del

certificato di regolare esecuzione;

- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L'Appaltatore è, altresì, responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti,

anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato nonché quanto previsto dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e dagli artt. 16 e 17 del Capitolato generale d'appalto.

7. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'art. 27.

#### **Articolo 9 – Contabilizzazione dei lavori**

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. ***La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la misurazione in cantiere del lavoro eseguito. I progressivi importi sono desunti da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando l'importo contrattuale della relativa lavorazione per la singola misurazione effettuata del lavoro stesso.***
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono effettuate nelle modalità di cui all'art. 12, comma 1, lett. b), dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.

## **Articolo 10 – Invariabilità del corrispettivo**

1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi diversa da quanto disciplinato dal comma successivo e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del Codice Civile.
2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 5, e dell'art. 60 del Codice dei contratti, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione sono valutate soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo contrattuale rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta e comunque in misura pari all'80% (ottanta per cento) dell'anzidetta eccedenza, e in ogni caso alle seguenti condizioni:
  - a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
    - a.1) somme accantonate per imprevisti, in misura non inferiore all'1% dell'importo totale dei lavori;
    - a.2) eventuali altre somme a disposizione della Stazione Appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;
    - a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione;
    - a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Stazione Appaltante, nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
  - b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la Stazione Appaltante;

- c) la compensazione è determinata applicando l'80% (ottanta per cento) della percentuale di variazione che eccede il 5% (cinque per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell'anno precedente;
- d) le compensazioni sono riconosciute previa istanza di compensazione da parte dell'Appaltatore. Il direttore dei lavori della Stazione Appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel comma 2, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.
3. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
4. La sola compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

#### **Articolo 11 – Variazioni al progetto e al corrispettivo**

1. Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori,

richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 60 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento, ferma restando la previsione di cui all'art. 3. comma 3, del presente Contratto.

2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **Articolo 12 – Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo**

1. Ai sensi dell'art. 125 del Codice, è riconosciuta un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Tale anticipazione verrà corrisposta, previa richiesta e costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al medesimo art. 125 del medesimo Decreto.
2. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato Speciale d'Appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50%, di cui all'art. 11, comma 6, del Codice dei contratti, e dell'importo delle rate di acconto precedenti.
3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'Appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori; sono inoltre fatte salve le eventuali ritenute provvisorie in seguito all'applicazione delle eventuali penali di cui all'art. 6, che saranno contabilizzate in via definitiva e salvo conguaglio in sede di conto finale.

Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

4. In deroga al comma 2:
  - a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato con il conto finale;
  - b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere e ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Appaltatore in forza del presente Contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 117, comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del certificato di cui all'art. 14, comma 1.

**Articolo 12 bis – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente Contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al Contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.
2. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente Contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.
3. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. L'Appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente Contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente Contratto, salvo le deroghe concesse dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 o eventuali successive modifiche.
5. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge n. 136 del 2010 e dell'art. 11 della Legge n. 3 del 2003, nonché dell'art. 25, comma 2-bis, del D.L. n. 66/2014 e s.m.i, le fatture elettroniche emesse verso la Stazione Appaltante devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), ove presente, indicati nell'oggetto del presente Contratto.

#### **Articolo 13 – Ritardo nei pagamenti**

1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini stabiliti, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità e i termini di cui agli articoli 5 e 6 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, all'art. 125 del Codice e agli articoli 29 e 30 del Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.
2. Decorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile.

#### **Articolo 14 – Regolare esecuzione, gratuita manutenzione**

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente Contratto avvengono con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.
2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori e ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
4. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di regolare esecuzione; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### **Articolo 15 – Risoluzione del Contratto**

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto mediante pec ovvero lettera raccomandata A/R con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
  - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
  - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo n. 81/2008;
- l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

### **Articolo 16 – Controversie**

1. La definizione delle controversie avverrà secondo la procedura prevista dall'art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, ove ne ricorrano i presupposti. Negli altri casi può farsi ricorso a transazione prevista dall'art. 212 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario o della transazione da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione ai sensi del comma 1 e l' Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

### **TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

#### **Articolo 17 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente verso i propri dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e dovrà dimostrare di aver effettuato i relativi versamenti contributivi.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le leggi e i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia definitiva.
4. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del Contratto.
6. Ai sensi dall'art. 90, comma 9, lettera b), del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, dell'art. 11 del Codice e dell'art. 31 della Legge n. 98 del 2013, per le verifiche conseguenti, la Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

#### **Articolo 17 bis – Clausole sociali**

1. Ai sensi dell'art. 57 del Codice dei contratti, in sede di offerta l'Appaltatore è tenuto a fornire una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

#### **Articolo 18 – Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere**

1. L'Appaltatore ha depositato presso la Stazione Appaltante un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81 del 2008.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1 formano parte integrante del presente Contratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi dell'art. 96, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, ciò costituendo in particolare l'adempimento previsto dall'art. 26, comma 3, del medesimo decreto.
3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla

documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del Contratto in suo danno.
5. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».

#### **Articolo 19 – Adempimenti in materia antimafia**

1. Si prende atto che in relazione al soggetto Appaltatore non viene richiesta la documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera e) del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.
2. Il presente Contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del Contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
3. In tal caso sarà applicata a carico dell'Appaltatore una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del Contratto, salvo il maggior danno.
4. L'Appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 159/2011. Il rapporto di cantiere dovrà contenere tutti gli elementi elencati nell'allegato C al "Protocollo

di legalità” sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto, allegato ai documenti di gara.

5. L’Appaltatore, ad inizio lavori, è obbligato altresì a comunicare alla Stazione Appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - l’elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’allegato 1, lettera A) al “Protocollo di legalità” sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto, allegato ai documenti di gara.
6. L’appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
7. L’Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del Contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del Contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del Contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del Codice Penale.
8. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 del Codice Civile, ogniqualvolta nei confronti

dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

9. La Stazione Appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

#### **Articolo 20 – Subappalto**

1. Il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'art. 119 del Codice dei Contratti e s.m.i., i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme di legge in vigore.
3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'art. 19, comma 2.
4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'art. 119, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'Appalto.
5. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate dall'art. 119, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
6. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori

per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, con le modalità previste dall'art. 35, commi dal 28 al 34 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248, e s.m.i.

7. L'Appaltatore, ad inizio lavori, è obbligato altresì a comunicare alla Stazione Appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in maniera diretta e indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture e ai servizi di cui all'allegato 1, lettera A) al "Protocollo di legalità" (come da elenco aggiornato e attualmente vigente di cui all'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012) ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come da ultimo rinnovato in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, allegato ai documenti di gara.
8. L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

#### **Articolo 21 – Garanzia definitiva**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente Contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria definitiva mediante polizza n. .... in data ..... rilasciata dalla società ....., agenzia/filiale di ....., per l'importo di € ..... (= (diconsi Euro ...../....), pari al 5% (diconsi cinque per cento) dell'importo del presente Contratto.
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia

proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto.

3. La garanzia è svincolata, con le modalità previste dall'art. 117, comma 8, del Codice dei Contratti e all'art. 27 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema dell'allegato 1.2 al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

#### **Articolo 22 – Responsabilità verso terzi e assicurazione**

1. Ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero ..... in data ..... e avente decorrenza dalle ore ..... del ..... e scadenza, a seguito dell'ultimo rinnovo, il ....., rilasciata dalla società ....., agenzia di ....., per un massimale di € ..... (= (diconsi euro ...../...)).
3. L'Appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero ..... in data ..... e avente decorrenza dalle ore ..... del ..... e scadenza, a seguito dell'ultimo rinnovo, il ..... rilasciata dalla società ....., agenzia di ..... per un massimale di € ..... (= (diconsi euro ...../...)).
4. L'Appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del

presente Contratto le polizze di cui sopra e a mantenerle efficaci e valide.

### **Articolo 23 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

1. L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), e s.m.i., ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso suddetto decreto, e dal Codice di comportamento interno approvato, sostituendo ogni precedente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 10 ottobre 2018 e da ultimo aggiornato con D.G.C. n. 78 del 13 aprile 2023.
2. A tal fine, si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno vigente, per una sua più completa e piena conoscenza. L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
3. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e sopra richiamati può costituire causa di risoluzione del Contratto.
4. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del Contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

### **Articolo 24 – Trattamento dei dati personali**

1. Le parti danno atto che è stato provveduto, in sede di richiesta di offerta per

l'appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente Contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del Contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.
3. La Stazione Appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del Contratto e l'esecuzione economica e amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente Contratto l'Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet <[www.comune.venezia.it](http://www.comune.venezia.it)>.

#### **TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Articolo 25 – Documenti che fanno parte del Contratto**

1. Fanno parte del presente Contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché

non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:

- il Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile;
- la Determinazione del Dirigente n. .... del ..... con allegati i verbali di gara;
- il computo metrico estimativo;
- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli artt. 2 e 3 del presente Contratto;
- i piani di sicurezza previsti dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008;
- le polizze di garanzia di cui ai precedenti artt. 21 e 22;

#### **Articolo 26 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e successive modificazioni, nell'Allegato II.14 *"Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità"*, nel Capitolato generale di appalto approvato con D.M. dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 per le parti ancora vigenti, le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 07/09/2015 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, rinnovato in data 17/09/2019 da Regione del Veneto, Prefetture, ANCI Veneto e UPI Veneto.

#### **Articolo 27 – Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

1. Tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,

diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data del certificato di regolare esecuzione.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla registrazione del presente Contratto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

Il presente Contratto, che consta di n. .... pagine, questa compresa, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia, .....

Il legale rappresentante dell'Impresa .....

..... (*firmato digitalmente*)

Il Dirigente

arch./ing./dott. .... (*firmato digitalmente*)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il sig./la sig.ra ....., quale legale rappresentante dell'Impresa ....., dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 6, 12bis, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 23 del presente Contratto.

Il legale rappresentante dell'Impresa .....

..... (*firmato digitalmente*)

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D.Lgs n. 82/2005.*